

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- X Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** a Verifica assoggettabilità VIA, Diversa soluzione progettuale per la posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31), del DM 233/2014 come modificato dal DM 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti biocostruzioni,

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

L'esame della variante progettuale avanzata da Tap Ag in relazione al tratto di condotta relativo alla prescrizione a.9, evidenzia come l'analisi ristretta a quel singolo tratto, senza considerare unitariamente la parte

a monte e la parte a valle, determina elusione degli obblighi eurounitari in materia di studio degli impatti cumulativi.

Se è pur vero che la suddivisione delle prescrizioni in gruppi da ottemperare in fasi temporalmente susseguenti è stata sancita con il Parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS del 18.12.2015 n. 1942, è altrettanto evidente però che con detto parere arbitrariamente si dava la possibilità alla società TAP AG di ottemperare a tutte le prescrizioni *ante operam* suddividendo l'opera per lotti (0. *Attività preparatoria*, 1. *Realizzazione del Microtunnel*, 2. *Costruzione PRT*, 2. *Posa della condotta tra Microtunnel e PRT*) e facendo sì che potesse ottemperare alle prescrizioni relative a ogni singolo lotto temporale, anziché doverle ottemperare nel complesso tutte prima dell'inizio dell'opera.

Tale arbitraria suddivisione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in gruppi temporalmente susseguenti, si è tradotta in una sorta di suddivisione del progetto in lotti, senza alcun coordinamento di detti lotti in relazione allo studio degli impatti ambientali. E talune irregolarità amministrative compiute in determinati lotti, si sono rivelate funzionali per poter arbitrariamente e surrettiziamente variare le prescrizioni temporalmente successive, il tutto nell'ottica di guadagnare tempo nella realizzazione dell'opera e sottrarre la stessa agli obblighi di un esame cumulativo degli impatti ambientali.

Ad esempio nell'aria di cantiere di San Basilio, l'essere ricorsi all'espianto e trasporto degli Ulivi in periodo non consentito (marzo-luglio 2017)(Violazione prescrizione A.29) si è dimostrato funzionale alla predisposizione dell'area di cantiere, il cui layout veniva nel frattempo arbitrariamente modificato (Ottobre 2017). Tale modifica a sua volta si è dimostrata funzionale alla realizzazione del pozzo di spinta (Novembre 2017) secondo un progetto esecutivo del tutto differente rispetto quello autorizzato con DM 223/2014 (Decreto di compatibilità ambientale).

La realizzazione di un pozzo di spinta, come appena accennato realizzato secondo un progetto esecutivo non autorizzato, a sua volta ha determinato il punto iniziale del microtunnel, che quindi avrebbe potuto subire qualsivoglia modifica progettuale ma non avrebbe potuto essere modificato nel suo punto iniziale. Allo stesso modo, determinato il punto di partenza, il punto finale (exit point) del microtunnel diventava necessariamente predeterminato, ancor prima di valutarne gli impatti ambientali di quest'ultimo tratto. Tant'è che quando in corrispondenza del tratto di costa interessato è stato reso nota l'esistenza di habitat protetti dalla direttiva 92/43/Cee (habitat 1110, 1120 e 1170) si è comunque stati "costretti" a procedere nella realizzazione fissando l'exit point in un'area ricoperta da cymodocea nodosa che altrimenti non sarebbe dovuta essere intaccata (le prescrizioni A5, A6b, A.33 del DMA 223/14 infatti IMPONEVANO che l'exit point fosse posto a 50 metri dall'ultima pianta di cymodocea nodosa), facendo risultare (anche qui artatamente come d'appresso si dirà) la variante progettuale come la migliore possibile tra quelle praticabili.

Nel frattempo veniva sospesa la verifica della prescrizione A.9 (posa del tubo dall'exit point del microtunnel fino a circa 12Km dalla costa). Questo consentiva di non guardare gli effetti cumulativi dell'opera sugli impatti ambientali (cymodocea, coralligeno e biocostruzioni). Infatti la realizzazione del microtunnel ha determinato la fissazione dell'exit point, che necessariamente diventa il punto di partenza per il posizionamento del tubo fino al confine delle acque territoriali.

E' di tutta evidenza che l'esame anticipato della prescrizione A9 avrebbe inciso negativamente sulla determinazione dell'exit point del microtunnel, a maggior ragione se fosse stato reso noto che la prescrizione A9 (sostanzialmente rispetto della distanza di 50 metri dai banchi coralligeni) con un inizio di posa posto in corrispondenza dell'exit point individuato con il progetto esecutivo del microtunnel (A.5) non sarebbe potuta essere ottemperata.

Infatti nell'indagine sul coralligeno ai fini della prescrizione A9, riportata nel documento intitolato OPL00-C493-150-Y-TRX-_0011_Rev0, dell'1.12.2017 a pag. 7 si legge testualmente : *“La verifica del rispetto dei requisiti della Prescrizione A.9 è stata sviluppata attraverso un processo valutativo che ha previsto in primo luogo la verifica di un eventuale corridoio libero da biocostruzioni all'interno del quale effettuare ottimizzazione al tracciato di progetto. A tal proposito la fascia di indagine di 400 m richiesta dalla Prescrizione A.7 è stata ampliata fino a garantire la copertura di un buffer di 800 m in corrispondenza della cosiddetta Area 5 ritenuta la più importante dal punto di vista della presenza delle biocostruzioni (indagini realizzate con il coordinamento tecnico e scientifico del Prof. G. Ardizzone, Professore ordinario in Ecologia Marina presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma). All'interno del*

corridoio investigato è stata osservata una presenza di biocostruzioni omogeneamente distribuita tale da non permettere alcuna ridefinizione del tracciato come richiesto dalla Prescrizione A.9 ai fini di evitare l'interferenza con le biocostruzioni stesse.

E' di tutta evidenza che la direttrice "Pozzo di spinta-Exit Point Microtunnel-posa condotta offshore" doveva essere prevista tutta in una volta, una volta avuta cognizione esatta delle biocenosi su cui tale direttrice sarebbe andata ad interferire, al fine di individuare effettivamente il tracciato meno impattante, che probabilmente sarebbe stato individuato ponendo il tracciato parallelamente verso nord (anche se ciò avrebbe determinato una ridefinizione del tracciato con riapertura della procedura di VIA).

Aver realizzato il pozzo di spinta prima di aver ottemperato alla prescrizione a5 (esecutivo del microtunnel) ha evidentemente condizionato la scelta del tracciato del microtunnel che non e' potuto essere il migliore in assoluto in termini di impatti, così come aver realizzato il microtunnel fissando l'exit point condizionerà irrimediabilmente e negativamente gli impatti della posa della condotta dall'exit point del microtunnel fino al limite delle acque territoriali.

Peraltro con Nota prot. 31767 del 31.07.2014 l'Ispra, a seguito di richiesta della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente forniva parere chiedendo a TAP: " di provvedere il cosiddetto "varo guidato (varo assistito in continuo con il ROV) della condotta e del FOC, con garanzia di posa entro un corridoio massimo di 10m. di larghezza (tolleranza max di +/- 5 m), al fine di scongiurare OGNI pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti a coralligeno di dimensioni rilevanti."

Sì noti bene, il Foc e la condotta, al fine di scongiurare OGNI interferenza con il coralligeno si consigliava di posarli in un corridoio di max.10 m di larghezza, non, come lo ha interpretato Tap, che ha pensato negli ultimi elaborati di poter avvicinarsi a 10m (con tolleranza di +/-5) dagli affioramenti.

La Commissione VIA, infatti, nell'emettere il proprio parere n. 1596/2014, propedeutico al DM 223/14, statuiva a pag. 167: "Esaminato il parere ISPRA formulato con nota 31767 del 31.07.2014 ...

VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell'ambito della presente istruttoria, a riguardo si ritiene necessaria l'applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente Parere...

9. In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni", in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica(FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio coralligeno e affioramento di "biocostruzioni" più vicino...

Praticamente la Commissione VIA, contrariamente al parere ISPRA, ha imposto di fissare una distanza INDEFETTIBILE di 50 metri dagli affioramenti coralligeni e biocostruzioni.

Inoltre la prescrizione A10, riconoscendo l'incongruità di porre il cavo foc a distanza di 50m dal tubo, impone nel caso di vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di biocostruzioni ecc "un varo guidato a mezzo rov con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)". E' evidente che detta prescrizione riconosce l'incongruità di porre il Foc a distanza dalla condotta, e impone il varo guidato proprio per contenere una distanza della condotta e del FOC ad almeno 50 m dai massicci coralligeni e delle biocostruzioni, non già consentire una distanza ridotta dai massicci coralligeni.

Peraltro il DM 223/2014 (Valutazione di impatto ambientale) recepisce pedissequamente le prescrizioni del parere CTVIA n. 1596 senza alcuna modifica e senza far rivivere le osservazioni e le proposte del parere Ispra n. 31767 del 31.7.2014, men che meno la locuzione "qualora non fosse possibile..."

Quindi alla data dell'11/9/2014, data di approvazione del DM 223/14 del microtunnel si hanno 2 progetti:

- 1) quello del 18.7.2014 che per semplicità chiameremo preliminare
- 2) quello emendato con le prescrizioni che per semplicità chiameremo definitivo

In data 23/5/2019 è stata aperta la verifica di esclusione da Via e Tap ha previsto di “minimizzare” gli impatti sovrapponendo il Foc sul tubo, e conseguentemente pur passando sopra il coralligeno con la condotta, ha considerato questa variante meno impattante del progetto preliminare. Ma il confronto non viene fatto con il progetto definitivo sortito dalle prescrizioni del dm di compatibilità ambientale, con evidente aggiramento delle prescrizioni del dm 223/14, del dlgs 152/2006 e della direttiva Via (direttiva 93/42/CEE)

Come si può infatti vedere dall' seguente tabella, il nuovo progetto è ben più impattante rispetto quello sortito dal DM 223/14.

Tabella riepilogativa

	Progetto preliminare	Progetto definitivo da Dm 223/14	Progetto esecutivo
Vincolo coralligeno	Incidenza FOC $0,034 \times 13.400 = 450 \text{ m}^2$ Incidenza condotta $0,70 \times 13.400 = 9.380$	Nessuna incidenza. Distanza minima della condotta da coralligeno Min. 50 mq	Incidenza mq. FOC 0 Incidenza condotta $0,70 \times 13.400 = 9.380 \text{ m}^2$

Ma dirimente è la consolidata giurisprudenza del CdS, che ha sempre ritenuto sussistente l'obbligo di effettuare una nuova valutazione d'impatto ambientale sulle varianti dell'originario progetto, quando, in concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte, non è parso seriamente dubitabile che l'opera ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull'ambiente. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.10.2003 n. 6759 in Riv.giur.Amb., 2004, 287 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 28.09.2001 n. 5169, ivi, 2002, 538; TAR Piemonte, Sez. II, 30.11.2001 n. 2213 in Foro amm., 2001 976.

Quindi, anche prescindendo dal presunto carattere migliorativo della variante proposta da Tap, riconoscendo il proponente di non poter rispettare la originaria prescrizione a.9, e quindi presentando la variante odierna una potenzialità ad incidere sull'ambiente, il sottoscritto chiede che per i motivi suesposti venga disposta la Valutazione di Impatto ambientale della summenzionata variante e per l'effetto dell'intero progetto.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Melendugno lì 04.07.2019

Il/La dichiarante
Graziano Giampaolo Petrachi



(Firma)